

Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI FONDIRIGENTI (SIF 2.0) 2022-2025

CIG 8926540DD4

1	PREMESSE.....	4
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1	Documenti di gara.....	4
2.2	Chiarimenti.....	4
2.3	Comunicazioni.....	5
3	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	6
4.1	Durata.....	6
4.2	Opzioni e rinnovi.....	6
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
6	REQUISITI GENERALI.....	8
6.1	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
6.2	Requisiti di idoneità.....	9
6.3	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	9
6.4	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	9
6.5	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	10
6.6	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	11
7	AVVALIMENTO.....	12
8	SUBAPPALTO.....	12
9	GARANZIA PROVVISORIA.....	13
10	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
11	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 16	
12	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
13	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	18
13.1	Domanda di partecipazione.....	19
13.2	Documento di gara unico europeo.....	19
14	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	21
14.1	Dichiarazioni integrative.....	21
14.2	Documentazione a corredo.....	22
14.3	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	23

15	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	26
16	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	26
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
17.1	Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	27
17.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica	28
17.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica. 30	
18	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	30
19	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.....	31
20	APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	32
21	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	33
22	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	34
23	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	35
24	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36

DISCIPLINARE DI GARA

1 PREMESSE

Con determina a contrarre n. 18 del 6 ottobre 2021 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondirigenti.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Viale Pasteur 10, 00144 Roma, Italia codice NUTS ITI43.

CIG: 8926540DD4.

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Direttore del Fondo dott. Massimo Sabatini.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Tecnico;
- 4) Bozza di contratto;
- 5) Data Protection Agreement.

La documentazione di gara è disponibile on line nella sezione GARE IN CORSO del sito: <https://www.fondirigenti.it/amministrazione-trasparente>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC fondirigenti@pec.it, almeno 14 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle

offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.fondirigenti.it/chiarimenti-gare>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra il Fondo e gli operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC fondirigenti@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati al Fondo; diversamente il Fondo declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, la comunicazione recapitata al mandatario si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intenderà validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intenderà validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la componente tecnico-progettuale oggetto di appalto è omogenea e non risulta frazionabile in componenti suscettibili di affidamenti separati.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo
1	<i>Manutenzione Evolutiva e Correttiva Generale</i>	72611000-6	1.250.000,00
2	<i>Servizi cloud, conduzione e manutenzione ordinaria, adattiva ed evolutiva dell'infrastruttura fisica (hardware, rete, connettività)</i>	72110000-9	250.000,00
Totale a base d'asta			1.500.000,00

L'importo posto a base di gara è pari a euro 1.500.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00, IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

Il corrispettivo previsto dal punto 1 della precedente tabella per le attività di Manutenzione Evolutiva e Correttiva Generale è un corrispettivo presunto, calcolato stimando per la giornata/uomo un costo unitario a base d'asta di euro 450,00 al netto dell'IVA.

Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'affidatario verrà effettuato al completamento delle stesse ed all'esito positivo della verifica di conformità da parte del Responsabile dell'Ufficio ICT di FONDIRIGENTI con le modalità previste nel capitolato tecnico.

Pertanto, per la determinazione del corrispettivo dovuto si farà riferimento al corrispettivo unitario di euro 450,00 per gg./uomo, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Il corrispettivo di cui al punto 2 della precedente tabella è da intendersi a corpo e verrà erogato all'aggiudicatario, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in rate trimestrali posticipate di uguale importo, previa verifica da parte di FONDIRIGENTI della regolare esecuzione delle relative prestazioni.

L'appalto è finanziato con le risorse di cui alla legge 388/2000.

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

4.2 Opzioni e rinnovi

Nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, il Fondo si riserva la facoltà, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati:

- manutenzione evolutiva e correttiva del SIF 2.0 e servizi cloud conduzione e manutenzione ordinaria, adattiva ed evolutiva dell'infrastruttura fisica, per un importo stimato complessivamente non superiore ad euro 150.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Le condizioni di esecuzione dei servizi analoghi opzionali dovranno essere le medesime dei servizi a base d'asta.

A sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad euro 1.650.000,00. al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola, o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso d'inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, **pena l'esclusione dalla gara**, devono essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.3 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) **Fatturato specifico minimo annuo**, nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, non inferiore complessivamente ad euro 1.000.000,00 IVA esclusa.

Tale requisito è richiesto per la particolare rilevanza economica e complessità tecnica dei settori di attività oggetto del contratto di appalto, tali da rendere indispensabile che i concorrenti siano in grado di soddisfare requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari e tecnico-professionali.

In particolare, i settori di attività sono: sviluppo, manutenzione e gestione software, business intelligence, archiviazione documentale, servizi cloud, conduzione e manutenzione ordinaria, adattiva ed evolutiva dell'infrastruttura fisica (hardware, rete, connettività).

Il possesso del requisito è dichiarato nel riquadro 1a) parte IV, sezione B del DGUE, allegato al presente Disciplinare.

Per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni, qualora** le informazioni sul fatturato annuo non fossero disponibili, il requisito del fatturato deve intendersi rapportato al periodo di attività.

- b) **N. 2 idonee referenze bancarie**

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non fosse in grado di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Fondo.

6.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) **Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione** alla norma ISO 27001:2013 o successive.

La comprova del requisito dovrà essere fornita sotto forma di un documento rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice il Fondo accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- b) Possesso di una valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA33.

La comprova del requisito dovrà essere fornita sotto forma di un documento rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, il Fondo potrà accettare anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- c) Organico medio annuo** dei dipendenti con mansioni corrispondenti alle professionalità richieste per il gruppo di lavoro del servizio di sviluppo software, MEV, MAC, e per la conduzione operativa dei sistemi non inferiore a 30 unità.

La comprova del requisito è fornita mediante una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi in riferimento alle suddette qualifiche durante gli ultimi tre anni, da rendersi mediante la compilazione del riquadro 8) parte IV, sezione C del DGUE, allegato al presente Disciplinare.

- d) Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.**

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di copia conforme all'originale della polizza.

6.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assuma la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.3 lett.**

a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate, consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato specifico** di cui al **punto 6.4 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura di almeno l'80% (ottanta per cento) dalla mandataria e di almeno il 20% da ciascuna mandante.

Il **requisito relativo alle idonee referenze bancarie** di cui al **punto 6.4 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate, consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I **requisiti di cui al punto 7.3** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate, consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Fondo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvalga dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistessero motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfacesse i pertinenti criteri di selezione, il Fondo, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, imporrà al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara fosse necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiederà per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnandogli un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il Fondo procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriori al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non sarà sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intenda subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad euro 30.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Posto che il Fondo opera nel mercato dei contratti pubblici in qualità di organismo di diritto pubblico e non è titolare di conti di tesoreria presso la sezione provinciale della Banca d'Italia, la **garanzia provvisoria** dovrà necessariamente essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipino alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto MISE 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per 210 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Fondo;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiubente nei confronti del Fondo;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta del Fondo per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale **in formato PADES / CADES** dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) **in formato PADES / CADES** ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale **in formato PADES / CADES** dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscano il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipino alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

In tal caso sarà onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1377 del 21/12/2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, il Fondo accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risultasse registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il Fondo **escluderà** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 presso l'ufficio protocollazione di Fondirigenti G. Taliercio sito in Viale Pasteur 10, Roma, Italia.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 19/11/2021 esclusivamente all'indirizzo Viale Pasteur 10, 00144 Roma, Italia.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente:

- denominazione o ragione sociale;
- codice fiscale;
- indirizzo PEC per le comunicazioni;

e riportare la dicitura:

CIG 8926540DD4 - Procedura aperta per l'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondirigenti (SIF 2.0).

Scadenza offerte: 19/11/2021 - NON APRIRE

Nel caso di concorrenti associati già costituiti, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o

sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 210 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara fossero ancora in corso, il Fondo potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta del Fondo sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti

all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, giurisprudenza contraria, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria il Fondo assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente producesse dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Fondo potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il Fondo procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Fondo invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

13.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che rivesta la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma sia priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete sia dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che rivesta la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipi alla gara.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

13.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Fondo, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui fosse carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria e **in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**;
- 6) Dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d. m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intenda subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 6.3 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 6.4 del presente disciplinare;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.5 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipino alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se partecipi l'intera rete; ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che abbiano operato presso la società incorporata, fusasi o che abbia ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove debbano essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

Inoltre:

gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

5. dichiarano di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarano di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 ed allegano copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

6. s'impegnano ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Fondo la nomina del rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indicano i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
8. autorizzano il Fondo, qualora un partecipante alla gara esercitasse la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizzano, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale eventuale negazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
9. attestano di essere informati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

10. indicano, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiarano di non partecipare alla gara quale mandatarie di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, debitamente sottoscritto relativo al concorrente in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorresse all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
12. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Inoltre, per gli operatori economici che presentino la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

14. copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifichino la riduzione dell'importo della cauzione.

14.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi

dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete sia dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete sia sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune sia privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica sui servizi offerti.

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, gli elementi indicati nel capitolato tecnico allegato, secondo l'ordine ivi indicato nell'indice.

Pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, l'offerta tecnica dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolo 11 del Capitolato tecnico.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione, la busta “C – Offerta economica” dovrà contenere, l'offerta economica con i seguenti elementi:

- a) Ribasso unico percentuale sull'importo totale a base d'asta indicato in cifre e in lettere. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 13.1.

Saranno inammissibili le offerte economiche che supereranno l'importo a base d'asta.

In caso di contrasto, tra numeri e lettere, prevarrà l'indicazione in lettere.

In caso di contrasto, tra percentuale di ribasso offerta e corrispettivo offerto (in numeri e/o in lettere), prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per il Fondo.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Criterio generale	Punti massimi	Sotto-elemento specifico	Punti massimi per sotto-elemento
A. Qualità e completezza dell'architettura e soluzione tecnica proposta per il raggiungimento degli obiettivi del Fondo.	23	A1. Soluzioni proposte per gli assessment iniziali e per il rafforzamento del livello di sicurezza del Sistema Informativo	10
		A2. Processo di dismissione SIF 1.0.	7
		A3. Soluzione per la migrazione del documentale	6
B. Qualità dei servizi cloud, infrastruttura di base hardware e software di base/applicativo, rete.	14	B1. Qualità e affidabilità della soluzione del servizio cloud.	5
		B2. Qualità tecniche dei dispositivi offerti.	4
		B3. Qualità della soluzione di connettività verso l'esterno e dell'organizzazione della rete interna (incluse soluzioni di firewall, VPN, ecc.).	5
C. Qualità e completezza dei servizi di MEV e MAC.	5	C1. Organizzazione dei servizi: metodologie e strumenti di supporto.	3
		C.2 Risk management e flessibilità organizzativa.	2
D. Qualità della gestione complessiva del ciclo di vita del software.	9	D1. Qualità ed efficacia del ciclo di sviluppo agile.	3
		D2. Efficacia delle metodologie e strumenti adottati per garantire la qualità del software da rilasciare e una bassa difettosità in esercizio.	3

		D3. Adeguatezza del processo di validazione e test, nonché del passaggio in produzione del software sviluppato.	3
E. Qualità e organizzazione del gruppo di lavoro.	6	E1. Aderenza per quanto concerne la fornitura delle risorse professionali proposte per l'erogazione dei servizi in termini di esperienza pregresse in contesti progettuali di pari complessità e funzionalmente e tecnologicamente simili a quelli dell'affidamento.	3
		E2. Dimensionamento in termini di numerosità del gruppo di lavoro e relativa allocazione ai servizi, certificazioni e competenze ICT security e Data protection del personale impiegato	3
F. Qualità e completezza progetto di subentro	3	F. 1 Valutazione del Piano di subentro iniziale e finale	3
G. Piano della Qualità e Sicurezza	10	G1. Attributi e indicatori di qualità, modalità e frequenza di misurazione e accettabilità degli stessi, gestione dei rischi correlati alla fornitura.	3
		G2. Cybersecurity e protezione dati: Relazione sull'adeguatezza delle misure organizzative e tecniche (modello organizzativo, certificazioni specifiche e aspecifiche, competenze e operato degli Amministratori di sistema, gestione incidenti, protezione dei trattamenti, approccio Privacy by design & by default, protezione delle vulnerabilità web	7

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 su 70. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Per quanto concerne la valutazione dell'Offerta tecnica la Commissione procederà nel seguente modo:

- Ciascun Commissario effettuerà un confronto a coppie tra tutte le offerte presentate, indicando, per ciascun elemento di valutazione, quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1= nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3= preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima). Allo scopo, ciascun Commissario potrà utilizzare la griglia sottoindicata a titolo di esempio, dove le lettere individuano i singoli concorrenti. In ciascuna casella viene collocato il risultato del confronto tra i due

concorrenti corrispondenti; per esprimere tale risultato, verrà riportata la lettera corrispondente al singolo concorrente che è stato preferito, con il relativo grado di preferenza. In caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due concorrenti a confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E
A	Risultato confronto tra A e B	Risultato confronto tra A e C	Risultato confronto tra A e D	Risultato confronto tra A ed E
	B	Risultato confronto tra B e C	Risultato confronto tra B e D
		C	Risultato confronto tra C e D
			D

Confronti effettuati per l'elemento di valutazione "i-esimo"

Si sottolinea che la griglia per il confronto è rappresentata solo a livello informativo ed allo scopo di chiarire il meccanismo di confronto a coppie dei concorrenti su ciascun elemento di valutazione tecnico e, in particolare, si vuole rendere evidente che saranno effettuati tutti i possibili confronti a coppie tra i diversi concorrenti, per ciascun elemento di valutazione.

- Successivamente, la Commissione di gara riceve i risultati dei confronti da ciascun Commissario e, per ciascun elemento di valutazione, somma i punteggi ottenuti dal singolo concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza). Il punteggio ottenuto da ogni concorrente, per ciascun elemento di valutazione, sarà espresso come $p(a)(i)$, dove (a) è un indice che identifica il concorrente ed (i) è un indice che identifica l'elemento di valutazione. Il punteggio più elevato ottenuto, rappresenta il relativo "peso dell'elemento di valutazione", che sarà espresso come $P(i)$.
- Quindi la Commissione di gara, per ciascun elemento di valutazione, divide tutti i punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti, $p(a)(i)$, per il relativo "peso dell'elemento di valutazione" $P(i)$ (ovvero il punteggio più elevato per quell'elemento di valutazione). In questo modo i punteggi vengono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno, attribuendo il valore 1 al concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato e riparametrando i restanti punteggi degli altri concorrenti. I coefficienti ottenuti, variabili tra zero ed uno, vengono denominati come $V(a)(i) = p(a)(i)/P(i)$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i).
- Il punteggio ottenuto dal concorrente (a), per l'elemento di valutazione (i) varrà quindi: $C(a)(i) = W(i) * V(a)(i)$, dove $W(i)$ = peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i).
- Successivamente, la Commissione di gara utilizzerà il metodo aggregativo compensatore procedendo alla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun elemento di valutazione, ponderati per il peso relativo dell'elemento di valutazione:

$$C(a) = \sum_n C(a)(i) = \sum_n [W(i) * V(a)(i)]$$

dove:

- $C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta per il fornitore (a), su tutti gli elementi;
- $W(i)$ = peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i), riportato nella tabella presentata sopra alla colonna "Punti massimi per sotto-elemento (W)";
- $V(a)(i)$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i);
- \sum_n = sommatoria da 1 ad n.
- n = numero totale degli elementi di valutazione (ovvero 18)

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.

Per il solo elemento prezzo, il punteggio verrà assegnato mediante la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = 0,85 * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = 0,85 + (1,00 - 0,85) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Dove:

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente iesimo

A_i = **valore** dell'offerta (*ribasso*) del concorrente iesimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti

X = **coefficiente** pari a 0,85

A_{max} = **valore** dell'offerta (*ribasso*) più conveniente

Esperita la procedura di verifica di anomalia, ove necessario, si procederà all'aggiudicazione previa verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica.

In caso di parità dei punteggi assegnati sia all'offerta tecnica che all'offerta economica si procederà mediante sorteggio.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel rispetto della normativa per il contenimento del contagio da COVID-19, la seduta pubblica del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo presso la sede di

Fondirigenti in Roma Viale Pasteur, 10 in data ed ora che verranno comunicate successivamente al termine di scadenza per la ricezione delle offerte.

La partecipazione del pubblico ai suddetti lavori potrà essere garantita anche mediante collegamento su piattaforma Microsoft Teams, di cui verrà comunicato il link sulla pagina della procedura di gara, nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.fondirigenti.it.

Sarà ammessa la partecipazione dei legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega in ragione di massimo una persona per operatore economico.

In assenza di tali titoli, la partecipazione sarà ammessa in qualità di semplice uditore.

Le sedute pubbliche, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti nelle stesse modalità sopra indicate.

Nella prima seduta pubblica, il Seggio di gara provvederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il Seggio di gara, in seduta riservata, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare attivando ove necessario la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) adottare il provvedimento che determinerà le ammissioni o le esclusioni dalla procedura di gara.

Il Fondo, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: - conservazione dei plichi originali all'interno di un locale dedicato chiuso a chiave con accesso ristretto.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Fondo si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo fosse necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

19 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La commissione di valutazione verrà nominata, ai sensi dell'art. 77, comma 7 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione al Fondo.

La commissione giudicatrice sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Il Fondo pubblicherà nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

20 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione di valutazione.

La commissione di valutazione, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La partecipazione del pubblico ai suddetti lavori potrà essere garantita anche mediante collegamento su piattaforma Microsoft Teams, di cui verrà comunicato il link sulla pagina della procedura di gara, nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.fondirigenti.it.

Sarà ammessa la partecipazione dei legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega in ragione di massimo una persona per operatore economico.

In assenza di tali titoli, la partecipazione sarà ammessa in qualità di semplice uditore.

Le sedute pubbliche, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti nelle stesse modalità sopra indicate.

Successivamente, in una o più sedute riservate remote, la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare come indicato nel punto 17.2.

La commissione individuerà gli operatori che non abbiano superato la soglia di sbarramento e li comunicherà al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

Il Fondo procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottenessero lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottenessero lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria e procederà ai sensi di quanto previsto al punto 22.

In caso di offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvederà a comunicare tempestivamente al RUP - sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettino i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice abbia ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi oppure abbia verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che dovessero apparire anormalmente basse.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risultasse anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del Fondo procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP chiederà al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, qualora le ritenesse non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà ai sensi del seguente articolo 23.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Fondo si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui il Fondo abbia deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, il Fondo, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, chiederà al concorrente cui abbia deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il Fondo prima dell'aggiudicazione procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudicherà l'appalto.

L'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, il Fondo procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Il Fondo aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non potesse essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Fondo procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, la stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto sarà altresì soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Fondo interpellerà progressivamente i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D. M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Fondo entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 10.000,00. Il Fondo comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.M. MIT 2 dicembre 2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In particolare, il contratto è soggetto all'imposta di bollo in ragione di una marca da bollo da euro 16 ogni 4 pagine o frazione inferiore a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisca subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla procedura di gara sussiste la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma. Successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto, per eventuali controversie sarà competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la commissione in arbitrato.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.